



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10540 del 2004, proposto da:
Arpa-Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Piemonte, rappresentato e
difeso dagli avv. Riccardo Villata, Claudio Viviani, con domicilio eletto presso
Riccardo Villata in Roma, via L. Bissolati 76;

contro

Filippetti Valeria, non costituita nel presente grado di giudizio;

nei confronti di

Mongilardi Giovanna, Basso Barbara, Bellamino M. Francesca, Scrivanti Marta,
Zonato Cristina, Ruggiero Gian Nicola, Dibitonto Caterina;

per la riforma

della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO - Sezione II n. 01432/2004, resa
tra le parti, concernente CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A 6 POSTI DI
COLLABORATORE TECNICO-PROF. ARPA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il consigliere Gabriella De Michele e udito per le parti l'avv. Vagnozzi per delega di Villata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto di appello, notificato in data 11.11.2004, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte contesta la sentenza del locale Tribunale Amministrativo Regionale n.1432 del 20.7.2004, notificata il 17.8.2004, con la quale veniva accolto il ricorso della dottoressa Valeria Filippetti avverso la propria collocazione nella graduatoria di merito, formata in esito ad un concorso per titoli ed esami, indetto per la copertura di 6 posti di collaboratore tecnico-professionale, categoria D, della dotazione tecnica dell'ARPA. Nella citata sentenza veniva respinto il primo motivo di gravame, relativo ai punteggi relativi ai titoli (che non sarebbero stati oggetto di doppia valutazione, fatta salva la possibilità della Commissione di valutare nel complesso il curriculum professionale dei concorrenti), mentre il secondo motivo (superiorità della prova teorico-pratica della ricorrente, rispetto a quella di una specifica controinteressata) era dichiarato inammissibile, tenuto conto della insindacabile discrezionalità tecnica della Commissione.

Sono state ritenute meritevoli di accoglimento, invece, le censure prospettate con motivi aggiunti, con particolare riguardo alla violazione dell'art. 25, punto 7, lettera c) del bando, in base al quale "il punteggio attribuito dalla Commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato", con motivazione riportata a verbale. In presenza di tale disposizione, sarebbe stato imposto alla Commissione stessa un obbligo di motivazione ulteriore rispetto alla mera espressione di voti numerici: un obbligo, nella circostanza, non soddisfatto.

In sede di appello, veniva contestata in primo luogo la ricevibilità dei motivi aggiunti, non potendo applicarsi il principio di decorrenza del termine decadenziale dalla piena conoscenza degli atti, ritenuti lesivi, quando tale conoscenza fosse stata ritardata per scelta, o negligenza, del soggetto interessato (come avvenuto, nel caso di specie, per solo parziale originaria istanza di accesso ai documenti). Corrisponderebbe, peraltro, a principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui solo una “ignoranza incolpevole” potrebbe legittimare la proposizione di motivi aggiunti dopo la scadenza del termine decadenziale. Nel caso di specie, non escluderebbe l’applicazione del principio sopra indicato l’avvenuto deposito, da parte dell’ARPA, del verbale relativo alla valutazione dei titoli solo in corso di giudizio, non potendo la ricorrente ignorare l’esistenza di tale documentazione. La graduatoria, inoltre, si sarebbe dovuta annullare – anche accedendo alle tesi di controparte – solo parzialmente, non potendo in alcun caso la medesima ricorrente ottenere punteggi tali da superare tutti i candidati, collocati in migliore posizione in graduatoria.

Nel merito, comunque, il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare come l’espressione del giudizio in termini numerici costituisse motivazione adeguata, in rapporto alla “specifica e dettagliata predeterminazione dei criteri da parte dell’organo tecnico”.

Premesso quanto sopra – e rilevato che nessuna contestazione investe la pronuncia, nella parte in cui vengono respinte o dichiarate inammissibili le censure proposte col ricorso principale (con conseguente formazione di giudicato parziale) – il Collegio è chiamato a valutare, in via preliminare, l’eccezione prospettata dalla parte appellante, circa l’ammissibilità dei motivi aggiunti di gravame, accolti dal TAR, ma – secondo la medesima parte appellante – tardivamente proposti. Tale eccezione appare meritevole di accoglimento.

Con ricorso notificato il 19.2.2003, in effetti, la citata dottoressa Filippetti aveva prospettato una erronea valutazione dei titoli, ex art. 13 del bando di concorso, nonché una ingiusta valutazione della propria prova d'esame teorico-pratica, rispetto a quella di un'altra candidata. Attraverso motivi aggiunti di gravame, notificati, il 15.5.2003, ulteriori contestazioni investivano poi le modalità di valutazione dei medesimi titoli attraverso mero voto numerico, modalità che si affermavano conosciute solo dopo il deposito in giudizio del relativo verbale della commissione esaminatrice.

In materia di motivi aggiunti di gravame, la giurisprudenza ritiene in effetti che il criterio di "piena conoscenza", di cui all'art. 21 della legge n. 1034/1971 (successivamente integrata con leggi nn. 205/2000 e 15/2005) – sia invocabile anche per la deduzione di nuovi vizi di legittimità, relativi ad un provvedimento già antecedentemente impugnato, ma solo in caso di ignoranza dei vizi stessi al momento della proposizione del ricorso introduttivo, per fatto non imputabile al deducente e riconducibile all'emersione di nuove circostanze significative – in precedenza non conosciute né conoscibili – ovvero a comportamenti delle controparti, come il deposito di nuovi atti in corso di causa (in tal senso: Cons. St., sez. IV, 15.9.2006, n. 5394; Cons. St., sez. V, 7.9.2001, n. 4682).

A quest'ultimo riguardo il principio di trasparenza, che trova applicazione attraverso l'istituto dell'accesso ai documenti, disciplinato dall'art. 25 della legge 7.8.1990.n. 241, non può tuttavia non avere diretta incidenza sull'imputabilità al deducente stesso della mancata conoscenza di vizi, facilmente individuabili in base agli atti, anche interni, di una procedura ampiamente accessibile ai soggetti interessati, con particolare riguardo ad esigenze di difesa in giudizio.

Se è oggetto di consolidata giurisprudenza, pertanto, che per la decorrenza del termine decadenziale sia sufficiente per l'interessato conoscere anche soltanto i termini essenziali dell'atto, fatta salva la proposizione di motivi aggiunti dopo la

conoscenza integrale dell'atto stesso (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. IV, 4.2.2008, n. 3052 e 9.7.2008, n. 3750; Cons. St., sez. VI, 29.5.2008, n. 2540; Cons. St., sez. V, 26.1.2009, n. 367), deve anche ammettersi che detta conoscenza – estesa agli atti interni del procedimento – non possa essere valutata senza riferimento a criteri di ordinaria diligenza in ordine ai tempi tecnici necessari per esercitare il diritto di accesso, a fini di verifica della regolarità procedurale. Nel caso di specie tale diritto è stato esercitato, ma con finalizzazione diversa e senza manifestata intenzione di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale. Non può invece ammettersi che un istituto – preordinato essenzialmente alla piena garanzia di difesa degli amministrati nei confronti dell'Amministrazione – sia esercitato in modo parziale, dovendo al contrario ritenersi che alle ampliate possibilità, per gli interessati, di conoscere a fini difensivi tutti gli atti del procedimento, corrisponda una rafforzata tutela del principio di consolidazione dei provvedimenti; quanto sopra, ove questi ultimi non siano contestati sotto ogni profilo ritenuto rilevante entro i termini decadenziali, prescritti a garanzia della certezza, nonché della conseguente maggiore efficacia dell'azione amministrativa e decorrenti – in ogni caso di esercizio del diritto di accesso (ove antecedente ad eventuali, tempestive richieste istruttorie) – dalla data in cui la documentazione, relativa al procedimento oggetto di causa, sia stata resa disponibile. Per tale ragione i motivi aggiunti – proposti dall'attuale parte appellata con riferimento ad un verbale della commissione esaminatrice, depositato in giudizio dalla controparte, ma inerente a fase procedurale prevista dal bando e oggetto di ordinario diritto di accesso – debbono ritenersi inammissibili per tardività, restando possibili in via successiva solo contestazioni relative a circostanze, che non si inserissero nella normale sequenza procedimentale ed aprissero realmente nuovi scenari difensivi, ove successivamente emerse. Nella situazione in esame, pertanto, l'appello deve essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e riforma della

sentenza gravata, nella parte in cui detti motivi aggiunti venivano, viceversa, accolti; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene ricorrere i motivi di legge per la compensazione, tenuto conto dell'evoluzione dei principi processuali, cui è ispirata la presente pronuncia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibili i motivi aggiunti di gravame presentati in primo grado di giudizio.

Compensa le spese giudiziali per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione